

n° 987: riapertura e ILR

Nel GD n° 978 abbiamo spiegato le conseguenze per le pretese di riduzione da contratto di locazione con l'apertura dei pernottamenti (4 maggio) e della ristorazione (11 maggio).

ILR e riapertura vanno solo in parte a braccetto.

Infatti, le ILR sono di per sè valide per sei mesi, come ce lo confermano due ordinanze emesse per il Covid (per la precisione: l'articolo 8c dell'ordinanza sulle misure dalla LADI e il capo II cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, entrambe del 20 marzo 2020). Unica eccezione: se sui formulari si è indicato un periodo più breve o una data specifica, va chiarito con la Cassa disoccupazione il prolungamento del periodo (fino ad un massimo di sei mesi), se questo venisse desiderato.

Questo significa che chi, dopo un calcolo contabile, decide di non riaprire subito non perde automaticamente le ILR. E significa pure che, qualora l'azienda iniziasse a lavorare con metà dell'effettivo, l'altra metà continuerà di regola a rimanere assoggettabile all'ILR.

E' possibile (ma non certo) che la SECO faccia chiedere la ragione per la quale non si è aperto subito: in tale caso occorrerà fornire un argomento che non sia abusivo.

In ogni caso, chi apre solo a regime ridotto deve tenere conto di due fattispecie.

La prima è che il gerente dovrà essere attivo in virtù della LEAR e, di conseguenza, proporzionatamente per lui cadono le ILR e vengono sostituite dal salario ordinario nella proporzione lavorativa.

La seconda, che non viene indicata ma che verrà logicamente sollevata a tempo debito dalla SECO, è che in caso di apertura è presunto che gli organi (i quali sono direttamente interessati alle sorti aziendali) siano tra i primi a rimettersi in attivo.